



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 agosto 2012:

LEGGE 2 AGOSTO 2012 N.112

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.200, II^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Art.1

Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.18 del 23 luglio 2012, è approvato lo schema della II^ Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 - Allegato "A" - di cui all'articolo 1 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 così come variato dall'articolo 4 della Legge 18 luglio 2012 n.85, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€477.342.500,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 79.264.572,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 1.511.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€103.774.292,21
Titolo 5-Partite di giro	€ 30.266.000,00
Totale Generale Entrate	€ 692.158.364,21
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€537.220.750,20
Titolo 2-Spese in conto capitale	€113.705.513,34
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 10.966.100,67
Titolo 4-Partite di giro	€ 30.266.000,00
Totale Generale Uscite	€692.158.364,21

Art. 2

L'articolo 18 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è così modificato:

“Art. 18
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170 e ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, per l'anno 2012 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari a €2.822.551,26 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in €2.540.296,14. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-1-1450.”.

Art. 3

L'articolo 21 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è così modificato:

“Art. 21
(Mutuo a pareggio)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2012 fino all'importo di €28.774.292,21.”.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.200/2011, è autorizzata la demonetazione mediante fusione dei seguenti quantitativi di monete oro coniate negli anni 2007 e 2009 in forza dei Decreti Delegati 23 luglio 2007 n.84 e 20 agosto 2009 n.120:

- Moneta Oro 2 Scudi Proof “Relazioni di Amicizia San Marino – Giappone” millesimo 2007 = n.2.255;
- Moneta Oro 5 Scudi Proof “Relazioni di Amicizia San Marino – Giappone” millesimo 2007 = n.2.265;
- Moneta Oro 2 Scudi Proof “Tesori Sammarinesi” millesimo 2009 = n.62.

Il metallo recuperato in conseguenza del provvedimento di cui al presente articolo sarà utilizzato per le prossime coniazioni di monete auree di prossima emissione.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2012/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta